

Relazione illustrativa delle modifiche alle leggi regionali nn. 28/93, 87/97 e 42/2002.

In attuazione della legge regionale n. 22 del 2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56) con cui si dispone che le funzioni relative alla tenuta degli albi regionali del terzo settore sono trasferite al comune capoluogo di provincia che le esercita su tutto il territorio provinciale, si procede alla modifica delle seguenti leggi regionali di riferimento:

- n. 28 del 26 aprile 1993 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato);
- n. 87 del 24 novembre 1997 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);
- n. 42 del 9 dicembre 2002 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)

sostituendo nelle sopracitate leggi tutti gli articoli in cui si fa riferimenti alle funzioni svolte dalla provincia e attribuendole al comune capoluogo deputato al loro svolgimento ai sensi della nuova normativa.

Si coglie l'occasione per modificare inoltre:

- l'art. 7, comma 10 della legge regionale 28/1993 che regola il rimborso spese ai componenti della Consulta regionale delle Organizzazioni di Volontariato in quanto la norma richiamata risulta abrogata e il riferimento normativo;
- l'art. 15, comma 9 della legge regionale 42/2002 per uniformarlo alla nuova normativa.

Si precisa che le modifiche apportate rispettivamente all'articolo 7 della l.r. 28/1993 ed all'articolo 15 della l.r. 42/2002 non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa previgente.